



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

*Il Sindaco*

## **ORDINANZA PER CONTRASTARE IL DEGRADO URBANO E GLI EFFETTI DELL'ABUSO DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE IN ALCUNE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE**

### **IL SINDACO**

**RICHIAMATE** le precedenti Ordinanze del 2018 e 2019 in materia di prevenzione ed eliminazione dei gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana in alcune aree del territorio comunale, già adottate ai sensi degli articoli 46 e 47 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana adottato con delibera di Consiglio Comunale del 13 marzo 2017;

### **CONSIDERATO**

- che l'obiettivo perseguito con l'adozione del Regolamento di Polizia Urbana, strumento di promozione della sicurezza urbana, deve essere raggiunto anche prevedendo una specifica e rigorosa regolamentazione degli orari di vendita, consumo e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, applicata in zone caratterizzate da una particolare incidenza di fenomeni di degrado urbano e di disturbo alla convivenza civile;
- che le limitazioni imposte in passato alla vendita, consumo e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche hanno sempre agevolato i servizi di controllo delle Forze di Polizia, creando condizioni migliori anche per il controllo e la repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti che, soprattutto nella zona G.A.D. (ex circoscrizioni Giardino Arianuova e Doro) e nelle immediate vicinanze, individua negli esercizi di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche centri di attrazione e di aggregazione di soggetti con precedenti penali e di polizia per spaccio e consumo di sostanze stupefacenti;

### **RAVVISATA**

- la necessità di rafforzare il dispositivo delle precedenti limitazioni, intervenendo ulteriormente sui fenomeni negativi legati all'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche, al fine di vietare in alcune fasce orarie l'apertura dei locali e la vendita per asporto degli alcolici ad esercizi commerciali, quali ad esempio gli esercizi di vicinato, che nelle ore serali e notturne avendo esaurito la loro funzione di vendita di generi alimentari sono dediti esclusivamente alla vendita a basso costo di bevande alcoliche o superalcoliche, favorendo in tal modo fenomeni di degrado urbano in quanto luogo di attrazione e assembramento di soggetti che abusano di alcol, nonché punto di ritrovo di un numero consistente di avventori spacciatori e consumatori di sostanze stupefacenti;

### **CONSIDERATO**

- che le misure adottate con il presente provvedimento intendono rispondere esclusivamente all'esigenza di assicurare la civile e pacifica convivenza, la sicurezza urbana ed il decoro e la vivibilità del contesto urbano e contemperano il diritto alla tutela della salute pubblica ed al

benessere psicofisico connessi con il riposo e la quiete, da una parte, con il libero esercizio dell'iniziativa economica, dall'altra;

- che gli episodi di degrado assumono maggiore rilevanza nella stagione estiva dove è più frequente la presenza di persone all'aperto;
- che la maggior parte degli assembramenti si sono determinati in prossimità degli esercizi commerciali indicati e di conseguenza per evitare il rischio di innalzamento della curva di diffusione del virus COVID-19 occorre intervenire con specifici divieti atti a scoraggiare la formazione di assembramenti;

#### **ATTESO**

- che la presenza di soggetti in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche potrebbe ulteriormente mettere in serio pericolo la convivenza e la sicurezza urbana nella zona G.A.D. (ex circoscrizioni Giardino Arianuova e Doro) e nelle immediate vicinanze, potendo dare luogo a comportamenti deprecabili, anche penalmente rilevanti, come schiamazzi, risse, aggressioni, danneggiamenti, deiezioni, abbandono di rifiuti;

#### **VISTI**

- i frequenti rilievi della Questura di Ferrara nei quali, ai fini dell'attuazione di un programma di intervento sinergico con l'amministrazione comunale, viene evidenziato come la zona considerata - sulla quale insistono, fra l'altro, la Stazione ferroviaria, lo Stadio comunale, taluni stabili residenziali, come il c.d. "Grattacielo" ed immobili in disuso caratterizzati da notevoli problematiche di degrado urbano e di disturbo alla convivenza - continui ad essere connotata da criticità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica;

- le persistenti richieste di intervento avanzate da parte dei residenti delle aree indicate ai vari organi di polizia e alla Polizia locale in relazione a ricorrenti problemi dovuti al consumo smodato di alcol e di ubriachezza molesta;

**RITENUTO** pertanto necessario adottare, in relazione a comprovate ed evidenti esigenze di prevalente interesse pubblico, misure idonee a garantire la quiete pubblica e la sicurezza urbana, anche al fine di non vanificare l'impegno profuso ed i risultati fin qui ottenuti dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Locale, estendendo una serie di limitazioni già previste per la zona G.A.D anche in aree collocate nelle immediate vicinanze e ciò al fine di contrastare con maggiore incisività i fenomeni di degrado legati all'uso prolungato ed eccessivo di bevande alcoliche e superalcoliche, anche con riferimento alla vendita di tali bevande a minori di 18 anni;

**RITENUTO** necessario adottare anche uno specifico divieto di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione nelle ore serali e notturne nelle aree e spazi pubblici delle zone indicate, al fine di evitare anche il fenomeno dell'abbandono a terra dei contenitori delle bevande alcoliche e superalcoliche che può costituire non solo fonte di pericolo per l'incolumità delle persone che abitano o transitano in quelle aree ma anche contribuire ad incrementare il degrado urbano;

**RICHIAMATO** il Regolamento di Polizia Urbana, il quale prevede che il Sindaco, qualora constatata l'esistenza di criticità, può imporre fasce orarie di chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione, degli esercizi commerciali, artigianali, alimentari e misti e dei circoli privati che effettuano somministrazione di

alimenti e bevande ai soci e che tali interventi possano riguardare sia singoli esercizi sia intere vie o, in relazione alle specificità, anche intere zone o quartieri; il Sindaco può, inoltre, differenziare gli orari in base alle tipologie di esercizi. Inoltre, gli orari di chiusura degli esercizi possono essere anticipati sino alle ore 20 e quelli di apertura posticipati sino alle ore 7, purché l'imposizione di tali orari di chiusura sia temporanea e per un periodo comunque non superiore ad un anno;

**RILEVATA** l'opportunità di prevedere la possibilità di derogare al sistema degli orari stabiliti con la presente ordinanza per le attività svolte nell'ambito di iniziative o manifestazioni pubbliche temporanee, organizzate, patrocinate o comunque sostenute dall'amministrazione comunale, in quanto volte a promuovere momenti di aggregazione collettiva e la vivibilità delle aree sopraindicate;

#### VISTI

- l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- gli artt. 46 e 47 del Regolamento di Polizia Urbana adottato con delibera del Consiglio Comunale del 13 marzo 2017;
- la Legge 30 marzo 2001 n. 125 recante "Legge quadro in materia di alcol e problemi correlati";

#### ORDINA

**a decorrere da venerdì 21 agosto 2020 e sino a mercoledì 30 settembre 2020**

all'interno e sul perimetro dell'area ricompresa tra Viale Oberdan, Via S.Giacomo dall'incrocio con Viale Oberdan al Piazzale della Stazione, Piazzale della Stazione, Via Renzo Felisatti sino a Via Bianchi, Via Bianchi, Viale Tumiate, Viale Belvedere, Via delle Barriere, Via Mario Poledrelli, Viale V. Veneto, Via Monte Nero, Corso Isonzo, Via Sardi, Via Lucchesi, Via Garibaldi, Via Aldighieri, Via Celio Calcagnini, Via della Grotta, Via Rampari S.Paolo, Corso Isonzo, Via Agnelli, Viale IV Novembre, Corso Piave, Via Ludovico Ticchioni **(nella cartografia allegata, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, area tracciata in colore arancione)**:

- 1) per gli **esercizi di vicinato** e le **medie-grandi strutture di vendita settore alimentare e misto**: obbligo di chiusura dalle ore 21.00 alle ore 06.00 del giorno successivo;
- 2) per i **laboratori artigianali alimentari**: obbligo di chiusura dalle ore 24.00 alle ore 06.00 del giorno successivo e divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore dalle ore 21.00 alle ore 06.00 del giorno successivo;
- 3) per gli **esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi i circoli privati con licenza di somministrazione di alimenti e bevande**: obbligo di chiusura dalle ore 24.00 alle ore 06.00 del giorno successivo e divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore dalle ore 21.00 alle ore 06.00 del giorno successivo;
- 4) per i **titolari di licenza di commercio alimentare ambulante su area pubblica e/o somministrazione** dislocati nelle aree interessate dalla presente ordinanza (c.d. piadinari): divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore dalle ore 21.00 alle ore 06.00 del giorno successivo; resta consentito il consumo sul posto nelle aree di consumo attrezzate ed autorizzate per la somministrazione con il servizio al tavolo;

5) per i **distributori automatici di bevande alcoliche** ubicati nelle aree interessate dalla presente ordinanza: obbligo di chiusura dalle ore 21.00 alle ore 07.00 del giorno successivo.

\*\*\*\*\*

In aggiunta ai provvedimenti sopracitati, all'interno e sul perimetro dell'area ricompresa tra Via Ortigara, sul lato cc.nn. pari, nel tratto che va da Via Arturo Cassoli a Corso Piave; Corso Piave sino a Via San Giacomo; Piazzale della Stazione; Via Orsini; Via Cesare Battisti sino a P.le della Castellina; Piazzale della Castellina; Via Nazario Sauro; Via Leo Gavioli; Via Ticchioni sino a Via Cassoli; Via Cassoli sino a Via Ortigara (nella cartografia allegata, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, area tracciata in colore rosso)

- 1) per gli **esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi i circoli con licenza di somministrazione di alimenti e bevande**: obbligo di chiusura dalle ore 23.00 alle ore 05.00 del giorno successivo e divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore dalle ore 21.00 alle ore 06.00 del giorno successivo;
- 2) per i **laboratori artigianali alimentari**: obbligo di chiusura dalle ore 23.00 alle ore 06.00 del giorno successivo e divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore dalle ore 21.00 alle ore 06.00 del giorno successivo;

\*\*\*\*\*

All'interno e sul perimetro dell'area ricompresa tra Via Arianuova (tratto da Viale Belvedere sino a Via Ariosto); Via Ariosto; Via Cosmè Tura; via degli Armari, sino a viale Cavour; Viale Cavour sino a Via delle Barriere; Via delle Barriere; Viale Belvedere sino a Via Arianuova; e lungo l'asse costituito dalle vie San Romano, Piazza Travaglio, via Bologna sino a via Mambro (nella cartografia allegata, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, area tracciata in colore giallo)

- 1) per gli **esercizi commerciali di vicinato** e per le **medie/grandi strutture di vendita con tipologia alimentare e mista**: obbligo di chiusura dalle ore 21.00 alle ore 06.00 del giorno successivo;

\*\*\*\*\*

Sono fatte salve eventuali deroghe per le attività svolte nell'ambito di iniziative e manifestazioni pubbliche temporanee, organizzate, patrocinate o comunque incentivate dall'Amministrazione Comunale, in quanto volte a bonificare le aree degradate.

\*\*\*\*\*

In caso di violazione delle disposizioni della presente ordinanza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, a seconda della specifica violazione accertata, conseguono le sanzioni stabilite dagli artt. 46 e 47 del Regolamento di Polizia Urbana; nei casi di reiterata inosservanza dei divieti di cui alla presente ordinanza può essere disposta dal Questore

l'applicazione della misura della sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

La presente ordinanza, in considerazione dell'alto numero di destinatari, rimarrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per un periodo di 15 giorni consecutivi, pubblicata nel sito web istituzionale e trasmessa altresì al Corpo di Polizia Locale, alla Questura di Ferrara, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia e per opportuna conoscenza alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Ferrara.


Gli Agenti del Corpo di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono tenuti a fare rispettare il presente provvedimento.

La comunicazione della presente ordinanza alle Associazioni di categoria ed agli esercenti interessati dalla presente ordinanza ha valore meramente integrativo ai fini della conoscenza dell'atto.

Si rende noto che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dall'esecutività dell'atto oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dall'esecutività dell'atto.

**IL SINDACO**  
**Alan Fabbri**

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca del Comune di Ferrara*



**ORDINANZA PER  
CONTRASTARE IL DEGRADO  
URBANO E GLI EFFETTI  
DELL'ABUSO DI BEVANDE  
ALCOLICHE E  
SUPERALCOLICHE IN  
ALCUNE AREE DEL  
TERRITORIO COMUNALE**

**CARTOGRAFIA ALLEGATA**

